NUOVE DISPOSIZIONI PER LO SVILUPPO DEL CREDITO AGRARIO DI MIGLIORAMENTO

Art. 1

Il limite massimo dello stanziamento dei fondi destinati alla corresponsione del contributo statale nel pagamento degli interessi sui mutui e prestiti per miglioramenti agrari, inizialmente stabilito dall'art. 4 del R. decreto-legge 30 dicembre 1923-II, n. 3139, in L. 40.000.000 annui e successivamente ridotto a L. 31.700.000, per effetto delle modificazioni disposte dall'art. 1 del R. decreto-legge 11 settembre 1925-III, n. 1733, dall'art. 5 del R. decreto-legge 19 febbraio 1931-IX, n. 240, dalle leggi 30 maggio 1932-X, n. 720, e 13 giugno 1935-XIII, n. 1213, dall'art. 7 del R. decreto-legge 6 febbraio 1936-XIV, n. 236, dall'art. 4 del R. decreto-legge 8 giugno 1936-XIV, n. 1203, e dall'art. 5 del R. decreto-legge 25 marzo 1937-XV, n. 949, e' elevato a L. 50.000.000 annui, con l'incremento annuo di L. 4.000.000, a cominciare dall'esercizio finanziario 1940-41.

Versione in vigore dal 22 dicembre 1940, non più in vigore dal 5 dicembre 1945 · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Nuove disposizioni per lo sviluppo del credito agrario di miglioramento
Estremi	Legge 30 ottobre 1940, n. 1634
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 7 dicembre 1940

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 24 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/nuove-disposizioni-per-lo-sviluppo-del-credito-agrario-di/art-1/versione/0

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it